

Codice A1604A

D.D. 2 ottobre 2019, n. 479

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di diciannove captazioni potabili ubicate nel Comune di Rocca Canavese (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rocca Canavese (TO) e committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 18 giugno 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 173 del 18 giugno 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti diciannove captazioni da sorgente che ricadono nel territorio del medesimo Comune di Rocca Canavese:

sorgente "San Rocco 5" – particella catastale n. 226 del foglio di mappa n. 2 – località *Case Sale*, quota altimetrica: 702 metri s.l.m.;

sorgente "Madonna della Neve 10" – particella catastale n. 372 del foglio di mappa n. 3 – località *Toulan*, quota altimetrica: 747 metri s.l.m.;

sorgente "Madonna della Neve 1" – codice identificativo TO-S-00889 – particella catastale n. 8 del foglio di mappa n. 4 – località *Toulan*, quota altimetrica: 820 metri s.l.m.;

sorgente "Madonna della Neve 2" – codice identificativo TO-S-00889 – particella catastale n. 8 del foglio di mappa n. 4 – località *Toulan*, quota altimetrica: 819 metri s.l.m.;

sorgente "Madonna della Neve 3" – codice identificativo TO-S-00889 – particella catastale n. 14 del foglio di mappa n. 4 – località *Madonna della Neve*, quota altimetrica: 805 metri s.l.m.;

sorgente "Madonna della Neve 4" – codice identificativo TO-S-00889 – particella catastale n. 49 del foglio di mappa n. 4 – località *Madonna della Neve*, quota altimetrica: 881 metri s.l.m.;

sorgente "Madonna della Neve 6" – codice identificativo TO-S-00890 – particella catastale n. 345 del foglio di mappa n. 3 – località *Toulan*, quota altimetrica: 846 metri s.l.m.;

sorgente "Madonna della Neve 7" – codice identificativo TO-S-00891 – particella catastale n. 496 del foglio di mappa n. 6 – località *Toulan*, quota altimetrica: 715 metri s.l.m.;

sorgente "Madonna della Neve 8" – codice identificativo TO-S-00887 – particella catastale n. 3 del foglio di mappa n. 1 – località *Scieul*, quota altimetrica: 1.169 metri s.l.m.;

sorgente "Madonna della Neve 9" – codice identificativo TO-S-00887 – particella catastale n. 3 del foglio di mappa n. 1 – località *Scieul*, quota altimetrica: 1.205 metri s.l.m.;

sorgente "Case Gaccio" – codice identificativo TO-S-00698 – particella catastale n. 158 del foglio di mappa n. 23 – località *Case Gaccio*, quota altimetrica: 490 metri s.l.m.;

sorgente "Remondato 1" – codice identificativo TO-S-01288 – particella catastale n. 353 del foglio di mappa n. 1 – quota altimetrica: 923 metri s.l.m.;

sorgente "Remondato 2" – codice identificativo TO-S-01287 – particella catastale n. 353 del foglio di mappa n. 1 – quota altimetrica: 923 metri s.l.m.;

sorgente "Remondato 3" – codice identificativo TO-S-01286 – particella catastale n. 353 del foglio di mappa n. 1 – quota altimetrica: 923 metri s.l.m.;

sorgente "Remondato 4" – codice identificativo TO-S-01284 – particella catastale n. 356 del foglio di mappa n. 1 – quota altimetrica: 880 metri s.l.m.;

sorgente "Remondato 5" – codice identificativo TO-S-01283 – particella catastale n. 357 del foglio di mappa n. 1 – quota altimetrica: 875 metri s.l.m.;

sorgente "Remondato 6" – codice identificativo TO-S-01285 – particella catastale n. 347 del foglio di mappa n. 1 – quota altimetrica: 868 metri s.l.m.;

sorgente "Remondato 7" – codice identificativo TO-S-01282 – particella catastale n. 128 del foglio di mappa n. 2 – quota altimetrica: 859 metri s.l.m.;

sorgente “*Trucco*” – particella catastale n. 464 del foglio di mappa n. 8 – quota altimetrica: 556 metri s.l.m..

Le diciannove sorgenti di cui sopra sono alloggiare all'interno di scatolari interrati e protetti da lastre in pietra cementate o da tombini metallici, in corrispondenza di versanti più o meno ripidi e caratterizzati da forte vegetazione boschiva. Nei dintorni delle prese e nelle aree di salvaguardia proposte non si sono rilevati dissesti attivi o quiescenti, sono invece presenti alcuni edifici in stato di forte abbandono e la viabilità forestale connessa, oltre a edifici residenziali e viabilità comunale.

Per le captazioni in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in tal caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado Elevato. Tenendo però conto della variabilità idrogeologica degli acquiferi in cui si impostano le sorgenti, è stato ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevato a tutte le scaturigini fosse eccessivamente cautelativo e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo base GNDICI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato.

In particolare, per la posizione e le caratteristiche delle captazioni è stato assunto un grado di vulnerabilità bassa per quelle ubicate su roccia fratturata, media per quelle su detrito di falda e alta per quelle su alluvioni fluviali:

sorgenti *San Rocco 5*, *Madonna della Neve 1-2-4-8-9*, *Remondato 1-2-3-4-5-6-7* e *Trucco* – Vulnerabilità intrinseca bassa (Classe D);

sorgenti *Madonna della Neve 3-6-7-10* – Vulnerabilità intrinseca media (Classe C);

sorgente *Case Gaccio* – Vulnerabilità intrinseca alta (Classe B).

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica da bassa ad alta di ciascuna captazione ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono situate le stesse al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero alimentante: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgente Case Gaccio:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 32 metri per 37 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 1.229 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, coincidente con la zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 433 metri a partire dall'opera di presa della sorgente in modo da combaciare con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione; tale zona ha una superficie complessiva di circa 64.449 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta).

Sorgente Trucco:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, coincidente con la zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 140 metri a partire dall'opera di presa della sorgente in modo da combaciare con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione; tale zona ha una superficie complessiva di circa 18.141 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta).

Sorgenti Madonna della Neve 1-2:

zona di tutela assoluta, unica per entrambe le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 216 metri a

partire dall'opera di presa delle sorgenti; tale zona ha una superficie complessiva di circa 17.045 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a 329 metri a partire dall'opera di presa delle sorgenti; tale zona ha una superficie complessiva di 31.562 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Sorgenti Madonna della Neve 3-4:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta sorgente *Madonna della Neve 3*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 244 metri a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona ha una superficie complessiva di circa 31.374 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto ristretta sorgente *Madonna della Neve 4*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 126 metri a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona ha una superficie complessiva di circa 14.142 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta) ed è contenuta totalmente all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Madonna della Neve 3*;

zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 244 metri a partire dall'opera di presa delle sorgenti in modo da combaciare con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni; tale zona ha una superficie complessiva di circa 33.704 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e delle zone di rispetto ristrette).

Sorgente Madonna della Neve 6:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, coincidente con la zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 412 metri a partire dall'opera di presa della sorgente in modo da combaciare con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione; tale zona ha una superficie complessiva di circa 35.273 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta).

Sorgente Madonna della Neve 7:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, coincidente con la zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 210 metri a partire dall'opera di presa della sorgente in modo da combaciare con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione; tale zona ha una superficie complessiva di circa 37.415 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta).

Sorgenti Madonna della Neve 8-9:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 301 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più bassa (*Madonna della Neve 8*); tale zona ha una superficie complessiva di circa 53.209 metri quadrati (comprensiva delle zone di tutela assoluta);

zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in

relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a 301 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più bassa (*Madonna della Neve 8*); tale zona ha una superficie complessiva di 63.094 metri quadrati (comprensiva delle zone di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Sorgente Madonna della Neve 10:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 219 metri a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona ha una superficie complessiva di circa 31.979 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a 257 metri a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona ha una superficie complessiva di 43.550 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Sorgenti Remondato 1-2-3-4-5-6-7:

zona di tutela assoluta sorgenti *Remondato 1-2-3*, unica per tutte e tre le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri per 31 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 645 metri quadrati;

zona di tutela assoluta sorgente *Remondato 4*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di tutela assoluta sorgenti *Remondato 5-6*, unica per entrambe le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma poligonale e dimensioni pari a 25 metri per 30 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 806 metri quadrati;

zona di tutela assoluta sorgente *Remondato 7*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta sorgenti *Remondato 1-2-3*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 214 metri a partire dall'opera di presa delle sorgenti; tale zona ha una superficie complessiva di circa 13.573 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto ristretta sorgente *Remondato 4*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 213 metri a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona ha una superficie complessiva di circa 15.380 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto ristretta sorgenti *Remondato 5-6*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 229 metri a partire dall'opera di presa delle sorgenti; tale zona ha una superficie complessiva di circa 21.830 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto ristretta sorgente *Remondato 7*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 211 metri a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona ha una superficie complessiva di circa 13.097 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto allargata, unica per tutte e sette le captazioni, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni; tale zona ha una superficie complessiva di circa 180.388 metri quadrati (comprensiva delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto ristrette).

Sorgente San Rocco 5:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 18 metri per 23 metri; tale zona ha una superficie complessiva di circa 418 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 217 metri a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona ha una superficie complessiva di circa 23.836 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a 400 metri a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona ha una superficie complessiva di 45.992 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

“Tavola: 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Rocca Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”;

“Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 3 novembre 2014, ha trasmesso al Comune di Rocca Canavese (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle diciannove captazioni potabili da sorgente ubicate nel Comune di Rocca Canavese e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Rocca Canavese (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 22 dicembre 2014, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

gli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio dei fabbricati presenti nell'area di salvaguardia della sorgente *Case Gaccio* così come ridefinita dovranno essere verificati e, di conseguenza, individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari, al fine di prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo dei liquami;

è necessario verificare l'eventuale presenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose, quali ad esempio le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli insediamenti residenziali presenti nelle aree di salvaguardia così come ridefinite; nel caso ne venisse accertata l'esistenza occorrerà accertarne lo stato di conservazione e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate, promuovendone la riconversione a sistemi alternativi; a tal proposito, nel caso di rilascio da parte dell'amministrazione comunale di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili, sarà necessario prevedere la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;

dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la

costante manutenzione della viabilità da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle captazioni, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; è inoltre necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti di captazione; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 30 dicembre 2014, ha comunicato che non risulta pervenuta da parte dell'Ente gestore – S.M.A.T. S.p.A. – richiesta del certificato di potabilità alle sorgenti e pertanto, ad oggi, non sono stati eseguiti prelievi alle scaturigini finalizzati al rilascio del suddetto certificato.

Nella medesima nota tuttavia, la stessa Azienda, ha sottolineato che alcune di queste sorgenti alimentano l'acquedotto comunale di Rocca Canadese (TO), precisando che i controlli analitici effettuati presso la rete degli ultimi anni sono risultati conformi ai parametri chimici e microbiologici ricercati e che, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, provvederà ad effettuare dei campionamenti individuando dei punti di prelievo per il monitoraggio delle sorgenti.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 29 marzo 2016, ha richiesto all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione l'attivazione delle procedure finalizzate all'emissione del giudizio di potabilità relativo alle sorgenti *San Rocco, Madonna della Neve, Remondato, Case Gaccio e Trucco* del Comune di Rocca Canavese (TO).

Le aree di salvaguardia proposte ricadono interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola e di allevamento e/o pascolo; in assenza di tali attività, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 11 luglio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le captazioni potabili ubicate nel Comune di Rocca Canavese (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; è inoltre necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti di captazione;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;

si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile degli edifici residenziali privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti nell'area della sorgente *Case Gaccio*; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano relativo alle acque delle sorgenti *San Rocco, Madonna della Neve, Remondato, Case Gaccio e Trucco* del Comune di Rocca Canavese, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 3 novembre 2014, con la quale è stata trasmessa al Comune di Rocca Canavese (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino ed all'Azienda Sanitaria

Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle diciannove captazioni potabili da sorgente ubicate nel Comune di Rocca Canavese e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 22 dicembre 2014 – prot. n. 106769;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè, in data 30 dicembre 2014 – prot. n. 0117653;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 29 marzo 2016 – prot. n. 23722, contenente la richiesta all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione per l'attivazione delle procedure finalizzate all'emissione del giudizio di potabilità relativo alle sorgenti *San Rocco, Madonna della Neve, Remondato, Case Gaccio e Trucco* del Comune di Rocca Canavese (TO);

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*” n. 173, in data 18 giugno 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 18 giugno 2019 – prot. n. 0002031, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle diciannove captazioni potabili ubicate nel Comune di Rocca Canavese (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

“Tavola: 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Rocca Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”;

“Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. L'elaborato *Tavola: 1*, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso, insieme all'*Appendice 2*, tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rocca Canavese (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo; è inoltre necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti di captazione;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione il giudizio di potabilità relativo alle acque delle sorgenti *San Rocco, Madonna della Neve, Remondato, Case Gaccio e Trucco* del Comune di Rocca Canavese.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rocca Canavese (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Rocca Canavese, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;

verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile degli edifici residenziali privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti nell'area della sorgente *Case Gaccio*; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore

Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore

Massimiliano Petricig